DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1984

relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Granducato del Lussemburgo per le spese di aiuto alimentare in prodotti agricoli sostenute durante l'esercizio 1978

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(84/616/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1703/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/69 per quanto riguarda il finanziamento comunitario delle spese risultanti dall'esecuzione della convenzione sull'aiuto alimentare del 1967 e che fissa le norme relative al finanziamento comunitario delle spese risultanti dall'esecuzione della convenzione sull'aiuto alimentare del 1971 [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese risultanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare [2],

sentito il parere del comitato del FEAOG,

considerando che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 249/77 della Commissione, del 2 febbraio 1977, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2681/74 [3], il Granducato del Lussemburgo ha trasmesso alla Commissione i documenti giustificativi necessari per la liquidazione dei conti;

considerando che possono essere finanziati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 249/77 soltanto i quantitativi netti presi in consegna dal destinatario dell'aiuto nel luogo di consegna previsto dalla normativa comunitaria;

considerando che, per ciascuna azione, il finanziamento ha luogo in conformità delle disposizioni dei regolamenti di mobilitazione secondo le norme applicabili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I conti dei servizi degli organismi autorizzati dal Granducato del Lussemburgo al pagamento delle spese relative all'aiuto alimentare in prodotti agricoli per l'esercizio 1978 sono liquidati secondo quanto indicato in allegato.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 180 dell'8. 8. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.
(3) GU n. L 34 del 5. 2. 1977, pag. 21.

ALLEGATO

Liquidazione dei conti dei servizi ed organismi autorizzati dal Granducato del Lussemburgo a pagare le spese risultanti da azioni di aiuto alimentare in prodotti agricoli

	(in franchi lussemburghesi)
1. Disponibilità dopo liquidazione dei conti dell'esercizio 1977:	– 11 928
2. Anticipi decisi per le azioni di aiuto alimentare dell'esercizio 1978:	11 350 000
3. Totale a copertura delle spese dell'esercizio 1978:	11 338 072
4. Spese effettuate per l'esercizio 1978 e riconosciute a carico del capitolo 92: spese di aiuto alimentare del bilancio generale delle Comunità europee:	11 338 649
5. Disponibilità dopo liquidazione dei conti dell'esercizio 1978:	– 577